

**UNIONE MONTANA ALTO ASTICO**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

## PREMESSA

La sezione strategica

L'analisi di contesto

Organismi gestionali

Servizi gestiti in forma associata con i Comuni

Funzioni esercitate

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

Linee programmatiche di mandato

La sezione operativa

Gli investimenti

Servizi e forniture

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Le variazioni del patrimonio

Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

### 1.1 PROFILO ISTITUZIONALE DELL'ENTE, ATTIVITÀ E FUNZIONI SVOLTE STORICAMENTE

L'Unione montana, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

L'ordinamento dell'Unione montana, quale "unione di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani", è disciplinato, oltre che dagli articoli 27 e 28 del TUEL (D.lgs. 18.08.2000, n. 267) dedicati alle comunità montane, dalla Legge regionale 28.09.2012, n. 40, come significativamente modificata dalla Legge regionale 24.01.2020, n. 2. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 bis della Legge regionale 27.04.2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", introdotto dalla Legge regionale 24.01.2020, n. 2, l'Unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi negli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.

ANALISI  
DI  
CONTESTO

## **2. Analisi di contesto**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

## Popolazione

Popolazione legale al censimento 2011

13.030

Popolazione residente a fine 2021  
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

11.146

ARSIERO	3033
COGOLLO DEL CENGIO	3163
LAGHI	120
LASTEBASSE	193
PEDEMONTE	700
TONEZZA DEL CIMONE	501
VALDASTICO	1181
VELO D'ASTICO	2255
Totale	11146

## TERRITORIO

Superficie in Km <sup>q</sup>	<b>19.124,00</b>
RISORSE IDRICHE	
* Laghi	2
* Fiumi e torrenti	2
<p>Rilievi montagnosi e/o collinari  <b>Monte Cengio, Monte Priaforà, Monte Pasubio, Monte Maggio, Monte Majo, Monte Toraro, Monte Campomolon, Monte Cimone, Monte Spitz, Monte Coston</b></p> <p>Laghi  <b>Lagheti di Arsiero e di Laghi</b></p> <p>Fiumi e torrenti  <b>Torrenti Astico e Posina e loro affluenti</b></p> <p>Cascate  <b>Val Civetta</b></p> <p>Sorgenti  <b>Molteplici da cui si snodano parecchi acquedotti comunali anche di modesta entità</b></p> <p>Oasi di protezione naturale – parchi  <b>Vincolo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento su Parco Piccole Dolomiti</b></p>	

## Struttura organizzativa

Personale in servizio al 31/12/2021

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Altre tipologie</b>
<i>Categoria A</i>	0	0	0
<i>Categoria B</i>	0	0	0
<i>Categoria B</i>	0	0	0
<i>Categoria C</i>	2	1	1
<i>Categoria D</i>	4	3	2
<b>TOTALE</b>	0	0	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021:

**6**

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, sono state conferite le sotto indicate Posizioni Organizzative:

### Personale

<i>SETTORE</i>
<b>Responsabile Settore Affari Generali</b>
<b>Responsabile Settore Economico Finanziario</b>
<b>Responsabile Settore Multiservizi</b>
<b>Responsabile Settore Sociale</b>
<b>Responsabile Settore Cultura</b>

## **Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali**

L'Unione Montana gestisce in economia i servizi sociali e culturali convenzionati con i comuni e mediante affidamento alla Cooperativa Bassano Solidale.

Non ha partecipazioni in altri organismi, né ha costituito organismi gestionali propri.

L'Unione Montana non possiede quote o azioni di società partecipate.

Con deliberazione di Giunta n. 53 del 15/12/2022 **è stato accertato**, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2017 che l'Unione Montana Alto Astico non possiede alcuna partecipazione in società alla data del 31/12/2021.

## **SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON I COMUNI**

**Oltre alla Convenzioni in essere con i Comuni per la gestione associata dei servizi sociali e culturali, si segnalano le ulteriori seguenti convenzioni attive:**

- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE TRA L'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - PERIODO 2022-2026
- CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA E IL COMUNE DI ARSIERO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREGETTAZIONE OPERE ED INTERVENTI
- CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO E IL COMUNE DI LAGHI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI
- CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PEDEMONTE PER PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI
- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI TUTTE LE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI DEL COMUNE DI LASTEBASSE E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI
- CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ED IL COMUNE DI POSINA PER IL SERVIZIO SOCIALE
- CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO ED IL COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE PER LA PRESTAZIONE DI SPECIFICI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DELL'UFFICIO DI PIANO SVILUPPO MULTISERVIZI

## FUNZIONI ESERCITATE

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Funzioni a carattere sociale

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### **L.R. 40/2012 – Art. 5:**

“1. L’unione montana svolge specifiche competenze di tutela e promozione della montagna. Gli interventi previsti devono essere afferenti al territorio classificato montano.

2. In particolare, per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le unioni montane esercitano i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle aree prative;
- b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
- c) controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici abbandonate;
- d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
- e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle malghe, della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
- f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;
- g) manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione delle sponde;
- h) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico;
- i) realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani.

3. Le unioni montane esercitano gli interventi di cui al comma 2, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, direttamente in amministrazione diretta con personale proprio o dei comuni associati, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”.

4. Nell’ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le unioni montane, nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all’abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui al comma 2.

5. Gli interventi di tutela di cui al comma 4, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.

6. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle unioni montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale provvede l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

## Analisi delle risorse

### Entrate tributarie

**L'Unione Montana non è titolare di tributi propri, nè di tributi per i quali abbia ricevuto delega dai Comuni.**

### Entrate da contributi e trasferimenti correnti

#### Le risorse statali

**Contributo statale sull'IVA dei servizi non commerciali:** L'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'Amministrazione. Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell'I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno. L'Unione Montana presenterà la propria certificazione sulla base delle prestazioni di servizi non commerciali relative ai servizi sociali.

#### Le risorse regionali

L'Unione Montana riceve, per il proprio funzionamento:

un contributo ordinario per spese correnti – L.R. 40/2012

Contributo regionale ordinario alle Unioni montane a sostegno dell'associazionismo intercomunale, ripartito dalla regione stessa sulla base di apposita graduatoria.

Contributo statale "regionalizzato" a sostegno dell'associazionismo comunale, fondi assegnati dallo Stato alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006, ripartito dalla regione stessa sulla base di apposita graduatoria.

## I trasferimenti da Comuni e da altri Enti del Settore Pubblico

Fra i trasferimenti da altri enti del settore pubblico figurano quasi esclusivamente i trasferimenti correnti dei Comuni per la gestione dei servizi associati di protezione civile, servizi sociali, culturali, finanziario/tributi.

Il trasferimento da parte dei Comuni di Valdastico e Pedemonte degli oneri (in quota parte) del mutuo Pos. N. 4557631 assunto dall'Unione Montana con la Cassa DD.PP. per la realizzazione della Ciclopista dell'Astico

I trasferimenti da parte dell'ULSS 7 afferenti l'area sociale dei contributi ADI e Assegno di cura.

## La vendita dei servizi

Proventi raccolta funghi, in attuazione della L.R. n°7 del 31/01/2012 *"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23"*;

Proventi gestione degli impianti sciistici e delle strutture accessorie in concessione alla Società Fiorentini Folgaria Srl

Proventi derivanti dalla locazione delle strutture in proprietà dell'Unione Montana Alto Astico presso il Monte Summano

Nell'ambito delle categorie dei servizi a domanda individuale elencati nel D.M. 31 dicembre 1983, l'Ente gestisce direttamente i servizi di Assistenza domiciliare e Pasti agli anziani;

Le tariffe per l'anno 2023, confermate con provvedimento di Giunta n. 46 del 15/12/2022, sono le seguenti:

- pasti domiciliari individuati dai servizi sociali € 8,65
- Assistenza domiciliare

VALORE I.S.E.E.	QUOTA DOVUTA
Da Euro 20.000,00	Euro 18,60
Da Euro 14.000,00 ad Euro 19.999,00	Euro 14,45

Da Euro 8.000,00 ad Euro 13.999,00	Euro 9,30
Da Euro 4.000,00 ad Euro 7.999,00	Euro 4,65
Meno di Euro 4.000,00	Euro 2,60

## Elenco dei beni di proprietà dell'Unione Montana Alto Astico

Elenco terreni					
N.	Descrizione del bene	Comune	foglio	numero	Superficie mq
1	Seminativo	Arsiero	25	665	1352
2	Pascolo	Arsiero	25	666	242
3	Pascolo	Arsiero	25	671	972
4	Seminativo	Arsiero	25	672	244
5	Seminativo	Arsiero	25	675	1135
6	Prato	Arsiero	25	676	376
7	Prato	Arsiero	25	677	2837
8	Prato	Arsiero	25	725	2047
9	Prato	Arsiero	25	734	1734
10	Prato	Arsiero	25	778	918
11	Prato	Arsiero	25	779	2222
12	Seminativo	Arsiero	25	780	550
13	Seminativo	Arsiero	25	814	147
14	Seminativo	Arsiero	25	829	1020
15	Pascolo	Arsiero	25	1396	7925
16	Pascolo	Arsiero	25	1397	134
17	Pascolo	Arsiero	25	1398	71
18	Pascolo	Arsiero	25	1399	2728
19	Pascolo	Arsiero	25	1399	2728
20	Pascolo	Arsiero	25	1400	189
21	Pascolo	Arsiero	25	1401	413
22	Pascolo	Arsiero	25	1402	2301
23	Pascolo	Arsiero	25	1403	67
24	Pascolo	Arsiero	25	1404	152
25	Pascolo	Arsiero	25	1405	4415
26	Pascolo	Arsiero	25	1406	329
27	Pascolo	Arsiero	25	1407	376
28	Prato	Arsiero	25	1408	2424
29	Seminativo	Arsiero	25	1411	1749
30	Pascolo	Arsiero	25	1414	1781
	<b>Sub-totale terreni in Comune di Arsiero</b>				<b>43578</b>
31	Pascolo cespugliato	Laghi	14	560	1556
32	Incolto sterile	Laghi	14	561	1208
33	Prato	Laghi	14	613	740
34	Pascolo	Laghi	14	614	986
35	Pascolo	Laghi	14	615	2377
36	Prato	Laghi	14	771	1176
37	Pascolo	Laghi	14	787	913

38	Incolto produttivo	Laghi	14	954	750
39	Prato	Laghi	14	1029	750
40	Prato	Laghi	14	1030	660
41	Pascolo	Laghi	14	1031	985
42	Prato	Laghi	14	1049	380
43	Pascolo cespugliato	Laghi	14	1068	336
44	Prato	Laghi	14	1074	536
<b>Sub-totale terreni in Comune di Laghi</b>					<b>13353</b>
45	Pascolo (Ripetitore, diritto di superficie)	Piovene	4	237	650
<b>Sub-totale terreni in Comune di Piovene Rocchette</b>					<b>650</b>
<b>Totale terreni</b>					<b>57581</b>

<b>Elenco fabbricati</b>					
N.	Descrizione del bene	Comune	foglio	numero	Categoria o cons.
46	Servizi igienici	Laghi	14	1088	E3
47	Cabina Enel (diritto di superficie)	Lastebasse	7	139	D1
48	Magazzino (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub 1	C6
49	Magazzino (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub 2	C6
50	Uffici (diritto di superficie)	Lastebasse	7	142 sub 3	A7

## **Entrate finanziate in conto capitale**

L'Unione Montana beneficia dei seguenti trasferimenti regionali destinati alle spese di investimento:

- fondi L.R. 40/2012 *“Norme in materia di Unioni Montane”* destinati all'esecuzione delle tipologie di interventi riportati nell'art. 5, comma 2, della medesima L.R. 40/2012, finalizzate al consolidamento e allo sviluppo dell'agricoltura di montagna e alla tutela e alla valorizzazione dei territori montani
- fondi L.R. 14/06/2013, n°11, art. 48 bis per *“interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta*

## **Futuri mutui**

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Non si prevede ricorso all'indebitamento nel triennio 2023/2025.

## **Entrate da crediti e anticipazioni di cassa**

Con deliberazione di Giunta n. 44 del 15/12/2022 è stato quantificato l'importo massimo pari ad Euro 338.000,00 dell'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.LGS. n. 267/2000 per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 da richiedere al Tesoriere dell'Ente - Banca Intesa San Paolo S.p.A., affidataria del servizio di tesoreria per il periodo 2022-2026;

## Linee programmatiche di mandato

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
3	Turismo
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5	Trasporti e diritto alla mobilità
6	Soccorso civile
7	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
8	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
9	Fondi e accantonamenti
10	Debito pubblico
11	Servizi per conto terzi

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

# **SEZIONE OPERATIVA**

## Gli investimenti

### PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Nel triennio non sono previsti interventi di opere del valore superiore ad 100.000,00 (art. 21 D. Lgs 50/2016)

**\* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno 2023**

## Servizi e forniture

### PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

L'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, da effettuarsi attraverso l'adozione di un "*programma biennale degli acquisti di beni e servizi*" nel cui ambito devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro relativo al periodo 2023-2024, predisposto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016, risulta essere il seguente:

AREA	AFFIDAMENTO	DURATA	IMPORTO NETTO GARA	IMPORTO
SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE (COMPRESIVO DI POTENZIATO), SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	DA 01/01/2024 A 31/12/2025		660.928,39
SERVIZI CULTURALI ASSOCIATI	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE	DA 01/01/2024 A 31/12/2025		105.870,83
SERVIZI CULTURALI ASSOCIATI	SERVIZI RBV IN AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A CONVENZIONE PROVINCIA	DA 01/02/2024 A 31/01/2026 (DATE IPOTETICHE)		49.610,00

## La spesa per le risorse umane

# Il programma del fabbisogno del personale del triennio 2023-2025

### 1. Le norme di riferimento

Quanto all'obbligo della programmazione, l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzate delle assunzioni, programmano le proprie politiche assunzionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; a tal fine richiama, per quanto applicabili, alcune disposizioni dell'art. 39 della legge 449/1997 in ordine alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Quanto, invece, al limite complessivo della spesa, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 1 comma 562 L. 296/2006, la spesa complessiva di personale non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008

Relativamente, invece, ai limiti annuali di spesa per le assunzioni, con Delibera n. 4/2021 del 31.03.2021 la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, in adunanza plenaria ha stabilito che l'art. 33 cp. 2 del D.L. 34/2019 e il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nei Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni; le facoltà assunzionali delle Unioni di Comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1 comma 229 della L. 208/2015 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratto a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio l'anno precedente.

Qualora le possibilità assunzionali non siano state utilizzate per intero, l'art. 14bis, D.L. 4/2019 – come introdotto in sede di conversione – prevede l'estensione a cinque anni del periodo di utilizzo dei resti delle capacità assunzionali; l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2004, convertito in legge 114/2014, consente di un recupero dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente.

Giova a tal proposito richiamare la delibera n. 15/2021 con cui la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha confermato la possibilità di utilizzare i c.d. resti assunzionali cumulandoli alle facoltà assunzionali ordinarie; nel caso specifico è stato verificato che non vi sono c.d. resti assunzionali da cumulare alla facoltà assunzionale ordinaria.

Infine, bisogna dar conto di quanto previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Esso prevede che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale. Tale decreto è stato emanato l'8 maggio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, con la seguente rubrica "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*".

Il presente documento è stato redatto, pertanto, alla luce di quanto previsto dal citato Decreto.

Il Piano ovviamente, quanto alle cessazioni, non tiene conto delle eventuali future cessazioni al momento non previste.

## 2. La capacità assunzionale dell'Ente ed il programma delle assunzioni

Ai fini della programmazione, si rileva che nell'anno 2022 è cessato : n.1 profilo categoria D1 profilo Assistente Sociale

Nel rispetto dei limiti della capacità assunzionali sopra descritti, è stato redatto il seguente piano per gli anni 2023-2025:

<b>PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE</b>					
<b>ANNO 2023</b>				<b>Cat. C</b>	<b>Cat D</b>
numero dipendenti in servizio al 1/1/2023				1	3
Cessazioni anno 2022				0	1 29 ore
Assunzioni programmate nell'anno					1 29 ore
Cessazioni previste nell'anno 2023				0	0
<b>ANNO 2024</b>				<b>Cat. C</b>	<b>Cat D</b>
numero dipendenti in servizio al 1/1/2023				1	4
Cessazioni anno 2022				0	0
Assunzioni programmate nell'anno				0	0
Cessazioni previste nell'anno				0	0

<b>ANNO 2024</b>			<b>Cat. C</b>	<b>Cat D</b>
numero dipendenti in servizio al 1/1/2023			1	4
Cessazioni anno 2023			0	0
Assunzioni programmate nell'anno			0	0
Cessazioni previste nell'anno			0	0

Salvo diverse valutazioni, è sempre possibile procedere, senza ulteriori modifiche del presente documento, alla sostituzione del personale in servizio che dovesse cessare, nel rispetto della disciplina vigente in materia di assunzione di personale.

### **3. Il limite di spesa complessivo della programmazione del fabbisogno 2023-2025**

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell' art. 1 comma 562 L. 296/2006 la spesa complessiva di personale non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. A tal fine costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Si evidenzia, altresì, che nel concetto di spesa del personale:

- rientrano tutte le spese sostenute per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, nonché per i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, nonché gli oneri riflessi e l'IRAP (art. 14 comma 7 del DI n. 78/2010), nonché ancora le spese per lavoratori socialmente utili (Corte dei Conti per il Veneto, deliberazione n. 163/2008) e quelle per l'indennità sostitutiva per ferie non godute attribuita al personale cessato dal servizio (Corte dei Conti per il Veneto, deliberazione n. 94/2007);
- non rientrano le spese per arretrati connessi ai rinnovi contrattuali, le spese per il personale disabili nel limite delle assunzioni obbligatorie (Corte dei Conti per il Veneto, Deliberazione n. 94/2007), le spese per il personale comandato per il quale si riceve un rimborso dall'Ente ove si svolge il servizio (Corte dei Conti per il Veneto, deliberazione n. 6/2009); discorso a parte è da fare per le spese per gli incentivi per il recupero dell'evasione tributaria,

per quelli per la progettazione di opere pubbliche e per i diritti di segreteria e di rogito, in quanto al Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 16/2009 ne aveva escluso la ricomprensione nelle spese di personale, ma attualmente tale posizione, a fronte di nuove interpretazioni, non sembra più percorribile.

#### **4. Il rispetto del limite di spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile**

L'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevede che anche le Unioni di Comuni possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. Tale limite è elevato al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 se l'Ente, come è il caso dell'Unione Montana, è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Tale importo ammonta ad euro € 221.056,65 . Lo stesso è stato calcolato sulla base dello stipendio tabellare effettivamente erogato nell'anno 2009. Come detto, delle somme destinate a tali forme di lavoro flessibile si è tenuto conto nella spesa presunta per gli anni 2022, 2023 e 2024.

#### **5. Il personale in comando**

E' previsto, per il 2023, di avvalersi dei comandi che si rendono necessarie a garantire la funzionale organizzazione dell'Ente.

Si precisa che, come chiarito dai magistrati della Corte dei Conti – sezione Autonomie con deliberazione 12/2017 – la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall' ambito applicativo dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, ferma restando l'imputazione figurativa delle spese per l'ente cedente.

Il personale in comando è dunque da considerarsi neutro rispetto alla capacità assunzionale.

#### **6. Le assunzioni delle c.d. “categorie protette” (Legge 12 marzo 1999, n. 68)**

L'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze i lavoratori con disabilità, indicati all'art. 1 della stessa legge 68/99. Per l'Unione montana non ricorre la fattispecie.

#### **7. Gli altri vincoli assunzionali**

Per poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato è, inoltre, necessario rispettare altri vincoli imposti da diverse leggi. Di seguito si offre un articolato richiamo a tali disposizioni normative, avvertendo, sin d'ora, che, in sede di approvazione delle determinazioni con le quali si disporranno le assunzioni saranno verificati le condizioni che legittimano le assunzioni stesse.

#### Adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale ed eventuale rideterminazione della dotazione organica

- l'art. 6, commi 2, 3 e 6 ter, del D.Lgs. 165/2001 prevede che non possono assumere personale gli enti che non hanno proceduto all'adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale e all'eventuale rideterminazione della dotazione organica;

### Ricognizione delle eventuali eccedenze di personale

- l'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che non possono assumere personale gli enti che non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;

### Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità

- l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 prevede che non possono assumere personale gli enti che non hanno proceduto all'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;

### Piano triennale della performance

- l'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 e successive modificazioni prevede il divieto di assunzione per i Comuni che non hanno provveduto all'approvazione del Piano della Performance;

### Verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco

- l'art 34, comma 6 del d. Lgs. 165/2001 subordina nuove assunzioni a tempo indeterminato alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;

### Utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del d.l. 95/2012, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione

- l'art 2, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che le amministrazioni pubbliche che non accolgono le domande di ricollocazione del personale iscritto negli elenchi di disponibilità non possono procedere ad assunzioni di personale;

### Richiesta di trasformazione a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale

- l'articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al secondo periodo dispone che *"In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta"*.

### Rispetto della disciplina di cui all'articolo 9, comma 1 *quinques* del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160

### Saldo negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

- l'art. 1, commi 466 e 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che gli enti locali devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; in caso contrario, nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Mancato rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2

- tale disposizione di legge prevede che non possa procedere ad assunzioni di personale fino a quando perdura l'inadempimento relativo alla mancata certificazione - entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali - se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Rispetto dei tempi medi di pagamento

- l'art. 41, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, prevede che le amministrazioni pubbliche, che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; del presente vincolo si dà conto per completezza espositiva; si segnala peraltro che la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 272/2015 ha affermato che il divieto di assunzione per il mancato rispetto dei tempi medi dei pagamenti non è legittimo.

## **8. Conclusioni**

Nel triennio 2023-2025, nel rispetto dei molteplici vincoli evidenziati, saranno effettuate le assunzioni previste, all'interno delle capacità assunzionali, evidenziate al precedente paragrafo 2.

L'Amministrazione comunque negli esercizi futuri avrà l'obbligo di tenere sotto controllo l'andamento della spesa di personale, alla luce anche degli incrementi per l'applicazione del nuovo CCNL e delle entrate correnti al fine di rispettare le prescrizioni di cui al DPCM 17/03/2020

### **Limite al trattamento accessorio del personale dipendente (Art. 23 comma 2 del D. Lgs. n.75/2017)**

L'art.23 , comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017 n.75 prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*

### **Piano Integrato di attività e organizzazione – PIAO (art.6 del D.L. 9 giugno 2021, n.80)**

Nell'ambito delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR, l'art.6 del D.L. n.80/2021 (cd Decreto Reclutamenti) ha introdotto nell'ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il nuovo documento di programmazione deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, entro il 31 gennaio di ogni anno. Con i decreti attuativi D.P.R. 24 giugno 2022 n.81 e decreto 30 giugno 2022, n. 132 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO e definito il contenuto del PIAO, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Nel nuovo PIAO confluiscono alcuni documenti di programmazione, prima assunti in via autonoma, tra cui il Piano degli obiettivi, il piano delle performance e il piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza, la struttura organizzativa e dotazionale, l'organizzazione del lavoro agile e la programmazione del fabbisogno del personale. In sede di prima applicazione il PIAO deve essere approvato entro 120 giorni successivi al termine di approvazione del bilancio di previsione.

Con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art.6 del D.L. n.80/2021, è stato approvato il PIAO 2022-2024, con il quale è stata fatta una ricognizione dei principali strumenti di programmazione operativa adottati dall'Ente oggetto del documento stesso.

### **Piano triennale 2023 2025 delle azioni positive**

Il Piano delle azioni positive è uno strumento finalizzato ad assicurare la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro. Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Il Piano delle azioni positive per il triennio 2023-2025 rappresenta uno strumento per offrire a tutte le persone la possibilità di svolgere il proprio lavoro in un contesto organizzativo sicuro, coinvolgente e attento a prevenire situazioni di malessere a carico del personale.

Il Piano triennale 2023 – 2025 delle azioni positive è stato approvato dalla Giunta con proprio provvedimento in data 24/02/2023.

## Le variazioni del patrimonio

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023 - 2024 – 2025

**PREMESSO** che l'art. 58 del D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n° 133 e s.m.i., rubricato *“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”* recita testualmente:

*“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*

*2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*

*3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.”.

Con provvedimento di Giunta è stato approvato il “**PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023-2025 (ART.58 D.L. 25/06/2008, N°112, CONV. IN L.133/2008)**”, come segue:

33	Prato	Laghi	14	613	740	A*
34	Pascolo	Laghi	14	614	986	
35	Pascolo	Laghi	14	615	2377	
36	Prato	Laghi	14	771	1176	A*
37	Pascolo	Laghi	14	787	913	
38	Incolto produttivo	Laghi	14	954	750	
39	Prato	Laghi	14	1029	750	A*
40	Prato	Laghi	14	1030	660	A*
41	Pascolo	Laghi	14	1031	985	
42	Prato	Laghi	14	1049	380	A*

## **Programma degli incarichi per le collaborazioni autonome**

La Legge 24 dicembre 2007 n. 244, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione nonché del relativo limite di spesa.
- Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

La nuova disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, sembra opportuno riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, sezioni Riunite in sede di Controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.02.2005, e in particolare rientrano nei predetti incarichi:

- lo studio di un'attività nell'interesse dell'amministrazione; requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio; gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Secondo la Corte non rientrano, quindi, in tale previsione normativa *"Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non rientrano in sostanza nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà"*

*discrezionale dell'amministrazione".*

In base all'art.46 comma 1 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 06.08.2008, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti";

## **LIMITAZIONI**

Dal 2011, l'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni di ridurre la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, in misura pari all'80% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Il D.L. 101/2013, all'art 1 comma 5 ha stabilito che la spesa per l'anno 2014, non può essere superiore all'80% del limite di spesa per l'anno 2013, mentre per l'anno 2015 non deve essere superiore al 75% dell'anno 2014.

A decorrere dall'anno 2020, l'art.57 comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019 n.124, convertito dalla legge n.157/2019 (c.d. collegato fiscale) ha disposto la disapplicazione di un serie di norme riguardanti limitazioni di spese, tra cui l'art.6 comma 7 del D.L. n. 78/2020 che prevedeva la riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (il limite di spesa era pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009); pertanto tale tipologia di spesa non è più soggetta a limitazioni.

Il seguente elenco riporta l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'amministrazione, che nel corso del triennio 2023/2025 potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art 7 del D.Lgs. 165/2001:

- in materia di opere e di lavori pubblici contenuti nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche ed in genere per tutte le opere pubbliche, limitatamente a questioni che richiedano specializzazioni elevate con riferimento ad innovazioni in genere, ad impianti, alle scienze geologiche e geotecniche e al contenimento energetico;

- in materia di contenimento energetico interno ed esterno all'Ente, ovvero di uso di fonti energetiche rinnovabili.

- in materia di attività di pianificazione territoriale e commerciale nonché del traffico, di attività estrattive, del marketing territoriale, delle antenne, del rumore ed in genere del monitoraggio dell'ambiente, limitatamente a questioni che richiedano

specializzazioni elevate e/o richiedano l'uso di strumenti non disponibili presso l'ente.

- in materia di attività connesse al Catasto dei fabbricati e dei terreni nonché della compravendita di beni immobili ivi comprese stime e valutazioni complesse.

- in materia di contenziosi di particolare complessità in materia civilistica, amministrativa, penale, urbanistica e di LLPP, in fase di difesa, e/o di chiamata in causa per abusivismo e/o per riserve e/o per risoluzioni bonarie in corso d'opera e/o per transazioni di contenziosi in genere.

- in materia di servizio di prevenzione e sicurezza dell'Ente.

- in materia di organizzazione del Personale;

- in materia informatica, fonia reti e dati tramite soggetti qualificati;

- in materia di certificazioni di qualità integrata tramite società regolarmente autorizzate.

- in materia di indagini di mercato, indagini conoscitive e di customer satisfaction interne ed esterne all'Ente.

- nell'ambito delle le attività editoriali, culturali e per la biblioteca.

- In materia di formazione in genere del personale da effettuarsi "in house" e della formazione/orientamento scolastico/ servizi alla scuola.

- in materia di sport, turismo e tempo libero.

- In materia di sviluppo locale, diffusione dell'agricoltura sociale ed educazione ambientale alimentare;

- in materia sociale, assistenziale, infermieristica, legale, della salute del cittadino, e per la famiglia.

- in materia di controllo di gestione, bilancio di previsione e consuntivo, bilancio sociale, partecipato e di genere e per la valutazione strategica.

- in materia di Tributi e delle entrate tributarie.

- In materia amministrativa e segreteria generale per la gestione di pratiche complesse che richiedono un'elevata conoscenza e approfondimento della specifica materia da affiancare al personale dell'ente.

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sugli incarichi di collaborazione, della normativa vigente in materia e nel limite delle risorse impegnabili e disponibili in bilancio.

La definizione dei budget di spesa 2023, 2024 e 2025 quali limiti di spesa per studi e consulenze, verrà effettuata con l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, da aggiornarsi eventualmente, in sede di variazione di bilancio, nel corso dell'anno in caso di necessità.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione delle attività viene effettuata nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, ed è volta alla gestione associata dei servizi per conto dei Comuni del territorio



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

F.to Brunello Manuela

Il Rappresentante Legale

F.to Franco Bertagnoli